

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1452-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato n. 1452)

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale) del Senato della Repubblica il 15 luglio 1997*

(V. Stampato Camera n. 4002)

modificato dalla Camera dei deputati il 15 luglio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 luglio 1998*

—————
Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS
—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. Il Ministro del tesoro con proprio decreto provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del comma 1. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Anticipazioni per prestazioni assistenziali)

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88. **Per le anticipazioni concesse nel corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della determinazione dei relativi importi, si provvede con la procedura di cui al comma 2, sulla base dei rispettivi consuntivi.**

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** con proprio decreto provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del comma 1 **e dell'articolo 2**. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Anticipazioni per prestazioni previdenziali)

1. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti in fa-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vore dell'INPS a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.

2. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente delle Poste italiane Spa, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione dell'articolo 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alle Poste italiane Spa al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituita presso l'INPS un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo.